



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - fax 040/303140 - C.F. 80016710321
e-mail: usp.ts@istruzione.it pec: uspts@postacert.istruzione.it sito web: <http://www.scuola.fvg.it>

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli art. 1, 2, 6 e 11;

VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;

VISTO il D.M. n. 146 del 18/05/2000;

VISTA la C.M. n.174 del 28/06/2002;

VISTO il regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze n. 131 del 2007;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/217;

VISTO il D.M. n. 353 del 22/05/2014 concernente l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie d'Istituto 2014/2017 ed in particolare gli articoli 4-5-6-7;

VISTO il proprio decreto prot. n. 3540/c7a/3 del 25 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive;

VISTO il proprio decreto prot. n. 3177/C7a/3 del 29 luglio 2015 d'integrazione delle graduatorie sulla base del D.M. 3 giugno 2015, n 325;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, ha accolto l'appello cautelare dei ricorrenti per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4941/2015, emanando l'ordinanza n. 1455/2016;

CONSIDERATO che Il Consiglio di Stato con la precitata ordinanza, in relazione al ricorso N.537/2016, ha ritenuto, nelle more della decisione del merito, di dover tutelare l'interesse delle parti, mediante l'inserimento delle stesse in graduatoria;

VISTE le note MIUR prot.n. 15457 del 20.05.2015; prot. n. 19621 del 06.07.2015 e prot. n. 28271 del 02.09.2015;

ACCERTATO che la Sig.ra Pecchiari Sabina al pari di altri ricorrenti, risulta beneficiaria della predetta ordinanza;

VISTA la domanda n. prot. 1991 del 13 giugno 2016, in cui la Sig.ra Pecchiari Sabina, nata a Trieste il 9/12/1969 chiede l'inserimento in Graduatoria ad Esaurimento per codesta provincia;

VISTO il decreto del Consiglio di Stato 1014 del 2016, con il quale dispone che l'iscrizione con riserva, pur escludendo la possibilità per i ricorrenti di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107 del 2015, non preclude la possibilità di conseguire nomine a tempo determinato o indeterminato sui posti residui, fermo restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1905/16 che ribadisce quanto già esplicitato nel decreto 1014/16, che "un depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, non sembra avere fondamento legislativo..", ma precisa "al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16 di cui all'art.1, commi 93 e 96, della legge 107 del 2015";

CONSIDERATO che la cosiddetta fase 0 delle assunzioni della Scuola Primaria/Infanzia è definitivamente conclusa e non sono residuati posti vacanti;

PRESO ATTO CHE il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia istituzionale, resta pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l'accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione

Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - fax 040/303140 - C.F. 80016710321
e-mail: usp.ts@istruzione.it pec: uspts@postacert.istruzione.it sito web: <http://www.scuola.fvg.it>

DISPONE

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato e nelle more del giudizio di merito, l'iscrizione della ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento di rispettivo interesse per il triennio 2014/17, fermo restando l'effetto risolutivo dei contratti, connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito, con il seguente punteggio:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROV.	GRAD.	SERV.	ABIL.	TIT.	ANNO INSER.	TOT
PECCHIARI	SABINA	09/12/1969	TS	AAAA	124	10		2016	134

I contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la presente clausola di salvaguardia :” il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole”.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sono pregate di trasferire la posizione dell' aspirante dalla 2^a fascia alla 1^a delle G.I.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Con espressa facoltà di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all'esito del giudizio di merito.

ALLA SIG.RA PECCHIARI SABINA

ALL' ALBO – SEDE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

ALLE OO.SS. DI CATEGORIA LORO SEDI

AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Il Dirigente Ufficio III

Dott. Carmine MONACO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Friolo Monica